



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio in data 29 ottobre 2024, composta dai Magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	Consigliere
Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
Antonio	TEA	Primo Referendario
Giuseppe	VELLA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario - relatore
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario
Francesca	LEOTTA	Referendario
Marina	SEGRE	Referendario
Mara	ROMANO	Referendario

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione 128/2024/PRSP del 22 maggio 2024, con la quale sono stati accertati profili di irregolarità contabile e grave criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria, con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020, 2021 e 2022 del Comune di Lampedusa e Linosa, disponendo la trasmissione a questa Sezione di Controllo, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL e dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, di misure correttive;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con relazione prot. 8176 del 21 ottobre 2024;

vista l'ordinanza n. 80/2024 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'adunanza per la data odierna;

visto l'esito della camera di consiglio del 29 ottobre 2024;

udito il relatore, Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale,

la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta

gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

\*\*\*\*\*

### **1. Premessa**

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinata dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-*bis* del Tuel e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa Sezione di controllo ha adottato le seguenti pronunce nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa:

- **deliberazione n. 87/2024/PRSP del 22 marzo 2024**, adottata nella camera di consiglio del 18 marzo 2024, con la quale questa Sezione ha approvato le Osservazioni del Magistrato Istruttore in ordine alle relazioni ex art. 1, comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui Rendiconti della gestione degli esercizi 2020, 2021 e 2022, e sui bilanci di previsione per gli esercizi 2021/2023 e 2022/2024 del Comune di Lampedusa e Linosa (AG), disponendo il contraddittorio con il Comune di Lampedusa e Linosa, alla luce delle gravi criticità emerse, al fine di valutare l'adozione delle misure previste dall'art. 148-*bis* del Tuel.

- **deliberazione n. 128/2024/PRSP del 22 maggio 2024**, con cui la Sezione accerta gravi profili di criticità ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in chiave prospettica, gli equilibri economico-finanziari, rimasti tali anche all'esito del contraddittorio e dei successivi chiarimenti forniti dal Comune di Lampedusa e Linosa (AG); alla luce dei rilievi

formulati e al fine di evitare che la loro mancata tempestiva correzione potesse causare nel tempo situazioni di grave squilibrio con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile, la Sezione ha disposto che l'ente adottasse, nella sua discrezionalità, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della pronuncia di accertamento, le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità.

***2. Deliberazione n. 128/2024/PRSP del 22 maggio 2024: sintesi delle principali criticità finanziarie nel periodo preso a scrutinio (2020, 2021 e 2022).***

**2.1.** Dalla disamina svolta dalla Sezione di controllo sulla documentazione afferente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 sono emerse i seguenti gravi profili di criticità finanziaria, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

- a) il ritardo cronico nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
- b) l'elevata entità dei residui attivi, pari a € 34.828.262,09, il cui ammontare risultava in aumento in modo significativo rispetto all'esercizio precedente (€ 29.982.564,02), aggravata da una presenza di residui vetusti (*ante-2019*) pari a euro **11.236.104,14**; tale criticità veniva confermata dalle riscontrate difficoltà nella riscossione a residuo di cui ai titoli 1 e 3;
- c) nel risultato di amministrazione relativo al FCDE 2022 sono stati evidenziati indici sintomatici di un accantonamento non congruo, con una conseguente sottostima del fondo pari a 3.003.989,35 euro, evidenziando come tale sottostima compromette la corretta attendibilità del risultato di amministrazione, facendo emergere un disavanzo occulto maggiore rispetto a quello accertato dal R.A. del rendiconto 2022, nonché il mancato recupero del disavanzo nell'esercizio 2022;
- d) l'accantonamento del Fondo contenzioso e rischi futuri è risultato non conforme e non determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lett. h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze; con riferimento all'esercizio 2022, nonostante l'ente abbia accantonato l'importo di euro 1.200.000,00, l'organo di revisione riferisce che dall'esame del registro dei contenziosi, aggiornato al 09/03/2023, continua a non rilevarsi una

corretta quantificazione e stima della soccombenza di ogni contenzioso; la Sezione, pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal Comune e il miglioramento della situazione gestionale e contabile rispetto all'ultimo controllo (dimostrato dalla costituzione del registro del contenzioso), non può essere condivisa la scelta di non prevedere alcun accantonamento per tutti i giudizi valutati con rischio di soccombenza "possibile", alla luce ricostruzione della disciplina vigente in materia di fondo contenzioso, con particolare riferimento al coordinamento della normativa della contabilità armonizzata con i principi in tema di contabilità civilistica;

- e) alla fine dell'esercizio 2022, sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per complessivi € 1.196.706,89, come da attestazioni rese dai responsabili dei servizi;
- f) la presenza di pignoramenti per l'importo di euro 1.221.006,97 al 31.12.2022 e di euro 816.988,29 al 31.12.2023;
- g) lo sfioramento di alcuni parametri di deficitarietà strutturale negli esercizi presi in esame;
- h) il mancato accantonamento per il fondo perdite società partecipate;
- i) l'accertamento che, al termine dell'esercizio 2022, l'ente ha registrato un risultato di amministrazione "parte disponibile" pari a € - 4.497.422,60 come da prospetto a seguire:

<b>Rendiconto 2020</b>					
	<b>rendiconto 2019</b>	<b>rendiconto 2020</b>	recupero disavanzo	quota da recuperare	quota non recuperata
disavanzo dal riacc. Straordinario dei residui	2.727.645,00	2.608.056,00	119.589,00	119.589,00	-
disavanzo della gestione 2017	641.924,00	608.223,83	33.700,17	641.924,00	608.223,83
disavanzo dal calcolo FCDE	2.688.784,00	2.688.784,00			
<b>Totale</b>	<b>6.058.353,00</b>	<b>5.905.063,83</b>	<b>153.289,17</b>		<b>608.223,83</b>
<b>Rendiconto 2021</b>					
	<b>rendiconto 2020</b>	<b>rendiconto 2021</b>	recupero disavanzo	quota da recuperare	quota non recuperata

disavanzo dal riacc. Straordinario dei residui	2.608.056,00	2.608.056,00	-	119.589,00	119.589,00
disavanzo della gestione 2017	608.223,83	608.223,83	-	608.223,83	608.223,83
disavanzo dal calcolo FCDE	2.688.784,00	2.688.784,00	-	179.252,29	179.252,29
disavanzo della gestione 2021	-	874.295,16			-
<b>Totale</b>	<b>5.905.063,83</b>	<b>6.779.358,99</b>	<b>-</b>		<b>907.065,12</b>
<b>Rendiconto 2022</b>					
	<b>rendiconto 2021</b>	<b>rendiconto 2022</b>	recupero disavanzo	quota da recuperare	quota non recuperata
disavanzo dal riacc. Straordinario dei residui	2.608.056,00	2.167.143,38	440.912,62	239.178,00	-
disavanzo della gestione 2017	608.223,83	-	608.223,83	608.223,83	-
disavanzo dal calcolo FCDE	2.688.784,00	2.330.279,42	358.504,58	358.504,58	-
disavanzo della gestione 2021	874.295,16	-	874.295,16	874.295,16	-
<b>Totale</b>	<b>6.779.358,99</b>	<b>4.497.422,80</b>	<b>2.281.936,19</b>	<b>2.080.201,57</b>	<b>-</b>

La Sezione accertava che, al termine dell'esercizio 2022, l'ente ha conseguito un netto miglioramento, accertato con il risultato di amministrazione "parte disponibile" pari a € - 4.497.422,60. Ciò avrebbe consentito di recuperare nell'esercizio l'importo complessivo di € 2.281.936,19, consentendo di ripianare sia le quote da riaccertamento straordinario dei residui, sia il totale disavanzo della gestione ordinaria generatosi negli esercizi precedenti, nonché le quote da FCDE, pur con le gravi criticità relative alla rilevante sottostima del FCDE, alla impossibilità di valutare la congruità del Fondo perdite partecipate e alla non corretta quantificazione del Fondo contenzioso.

Infine, la Sezione evidenziava:

- che l'indicatore di tempestività dei pagamenti era pari a 89 giorni nel 2022 e aveva superato il termine stabilito dal decreto-legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg.);

- che l'attività di riscossione delle entrate si palesava scarsa e inefficiente, sia con riguardo al contrasto all'evasione tributaria, sia con riferimento alle entrate della gestione residui, di natura tributaria ed extratributaria;

- l'assenza della doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo dell'ente e degli organismi partecipati, dei crediti e debiti reciproci, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011.

In conclusione, la Sezione accertava le gravi criticità richiamate e che, in presenza di disavanzo e di debiti fuori bilancio, nelle more dell'adozione delle misure correttive il Comune di Lampedusa e Linosa è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'organo di revisione della relativa verifica.

### ***3. Mancata adozione delle misure correttive.***

In data 21 luglio 2024 è scaduto il termine per l'adozione delle idonee misure correttive, per cui il Segretario generale reggente del Comune di Lampedusa e Linosa, con nota prot. C.d.c. n. 5589 del 24 luglio 2024, ha chiesto una congrua proroga, al fine di consentire all'Ente di adottare le dovute idonee misure correttive.

Con nota prot. C.d.c. n. 5674 del 29 luglio 2024, il Magistrato istruttore di questa Sezione di controllo, nonostante la richiesta non fosse stata sottoscritta dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, sentito il Presidente di questa Sezione, ha concesso un ulteriore termine di 60 giorni per ottemperare a quanto disposto nella deliberazione n. 128/2024/PRSP.

Il 27 settembre 2024 è spirato anche l'ulteriore termine assegnato per l'adozione delle necessarie misure correttive e, alla data odierna, non risulta trasmesso alcun provvedimento a questa Sezione di controllo.

Si rappresenta, altresì, che è spirato anche il termine per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2023 (30 aprile 2024) e che non è stato approvato il bilancio di previsione concernente il triennio 2024/2026.

Il Collegio evidenzia, infine, che la citata deliberazione da ultimo adottata ha evidenziato gravi criticità gestionali e contabili dell'Ente, aggravando alcune situazioni di

sofferenza finanziaria già rilevate durante precedenti controlli di questa Sezione sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 (delibera Sez. Controllo Sicilia n. 151/2021/PRSP); in tale occasione, erano già state individuate e segnalate alcune criticità, sollecitando l'adozione di idonee misure correttive.

#### *4. Le conseguenze giuridiche della mancata adozione/assoluta inidoneità delle misure correttive.*

L'assenza di misure correttive comporta la necessità di valutare le opzioni che il legislatore attribuisce alla magistratura contabile, al fine di affrontare nel modo più efficace e costituzionalmente compatibile la situazione di grave crisi finanziaria del comune di Lampedusa e Linosa .

Con la deliberazione n. 28/2022/PRSP questa Sezione ritenuto applicabile nell'ordinamento regionale la disciplina del c.d. "dissesto guidato", prevista l'art. 6, comma 2, del d. lgs n. 149/2011, alla luce della giurisprudenza contabile e amministrativa.

Come ricostruito nella citata deliberazione n. 28/2022, l'art. 6, comma 2, in esame prevede che la procedura di cui si discute possa essere avviata in presenza dei seguenti presupposti:

- una prima pronuncia della sezione di controllo di questa Corte che abbia accertato:
  - comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
  - violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
  - e irregolarità contabili
  - o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario;
- la mancata adozione, entro il termine assegnato da questa Corte con la prima citata deliberazione, delle necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, accertata con una seconda pronuncia, con la quale gli atti dovranno essere trasmessi al Prefetto (in Sicilia all'Assessorato regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione pubblica) e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- l'accertamento, con una terza deliberazione della Sezione di controllo, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, del "*perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente*

*locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", a cui seguirà da parte del Prefetto (in Sicilia del citato Assessorato regionale) l'assegnazione al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, a cui seguirà, in caso di inerzia dell'ente, la nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto.*

Il Collegio richiama, altresì, l'orientamento della giurisprudenza contabile sul contenuto delle misure correttive da adottare ai sensi dell'art. 148-bis TUEL e dell'art. 6 comma 2 del d. lgs. n. 149/2011, ampiamente esposto nella citata deliberazione n. 28/2022/PRSP questa Sezione, a cui si rinvia. In sostanza la magistratura contabile fissa quali essenziali requisiti delle misure correttive l'immediatezza e la concretezza delle stesse e l'immediata applicazione al bilancio dell'esercizio in corso.

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, la Sezione delibera di attivare la procedura del dissesto guidato prevista dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, considerato lo stato di grave crisi finanziaria in cui versa il Comune di Lampedusa e Linosa.

In particolare il Collegio dà atto del seguente iter procedimentale :

1. con la deliberazione di questa Sezione 128/2024/PRSP è stata già emanata la prima pronuncia prevista dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale ha accertato comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, irregolarità contabili e squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario;
2. con la presente pronuncia la Sezione accerta la mancata adozione delle necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli artt. 188 e 148-bis del Tuel e dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, disponendo la trasmissione degli atti all'Assessorato regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione pubblica e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
3. il Comune di Lampedusa e Linosa ha la possibilità, entro trenta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione, di adottare le misure correttive, secondo

le indicazioni fornite nella parte motiva della deliberazione di questa Sezione 128/2024/PRSP;

4. decorso il predetto termine questa Sezione procederà ad accertare l'eventuale *“perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*, a cui seguirà, in caso di esito negativo, da parte del citato Assessorato regionale l'assegnazione al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto, a cui seguirà, in caso di inerzia dell'ente, la nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,

#### **ACCERTA**

La mancata adozione delle necessarie misure correttive previste dagli artt. 188 e 148-bis del Tuel, nonché dall'articolo 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011.

#### **RAMMENTA**

Che il Comune di Lampedusa e Linosa ha la possibilità di adottare le misure correttive, da trasmettere a questa Sezione di Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, **entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione.**

#### **DISPONE**

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:
  - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Lampedusa e Linosa;
  - alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
  - all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza derivanti:
    - dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011;
    - dagli artt. 109 bis dell'O.R.E.L. e dell'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26;

- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 6 novembre 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)